

**PROVVEDIMENTI RECANTI
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**AGGIORNAMENTO ALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 17 MARZO 2020, N. 18 "CURA ITALIA"
- ASPETTI DI CONTENZIOSO CIVILE -**

Aggiornamento del 30 aprile 2020

ASPETTI DI CONTENZIOSO CIVILE

Lo stato attuale dei procedimenti civili in Italia: le novità introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia)

Il D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) è stato convertito in legge con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27; nel testo sono evidenziate in rosso le modifiche più rilevanti in materia di processo civile. Nel prosieguo, con Decreto Cura Italia si indica l'omonimo decreto così come convertito in legge.

Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali: la “fase 1” dal 9.03.2020 all'11.05.2020

L'art. 36 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha prorogato fino all'11 maggio il termine, originariamente previsto dall'art. 83 D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), di **rinvio delle udienze** e di **sospensione del decorso di tutti i termini processuali** relativi ai giudizi civili e penali, con la sola eccezione per quelli (i) relativi a materie o procedimenti considerati indifferibili (come individuati nel comma 3 del medesimo art. 83) ovvero (ii) la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultimo caso, è necessario che venga emessa una dichiarazione di urgenza da parte del capo dell'ufficio giudiziario o, per le cause già iniziate, del giudice istruttore o del presidente del collegio, con provvedimento non impugnabile. **Si segnala che la legge di conversione ha apportato alcune lievi modifiche alle eccezioni previste dalle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 83, introducendo – per quanto riguarda il contenzioso civile – una nuova ipotesi di eccezione costituita dai procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.**

Con riferimento, invece, ai procedimenti amministrativi, l'art. 37 del Decreto Liquidità ha prorogato fino al 15 maggio la sospensione, originariamente prevista dall'art. 103 del Decreto Cura Italia, dei termini dei procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Il **periodo di sospensione del decorso dei termini processuali civili e penali** è passato quindi da 38 a 63 giorni (dal 09.03.2020 all'11.05.2020). Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo. Nel caso di termine a ritroso, qualora la scadenza ricada in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività dalla quale decorre il termine dovrà essere inviata in modo da rispettare il termine.

La sospensione opera per tutti i termini, tra i quali quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e per l'adozione dei provvedimenti giudiziari.

Di seguito una tabella esplicativa del regime applicabile ai principali termini processuali civili, distinti a seconda della fase e/o tipologia di rito, nonché di alcuni termini sostanziali (in via generale estranei al perimetro di applicazione dei due decreti in esame) e dei procedimenti amministrativi in materia di proprietà industriale.

Nella tabella, quando viene indicato che il termine è soggetto a sospensione, tale sospensione non opera nei casi annoverati all'art. 83, comma 3 (materie o procedimenti considerati indifferibili), del Decreto Cura Italia.

Si precisa inoltre che, secondo l'orientamento prevalente, è facoltà della parte avvalersi o meno della sospensione prevista dalla norma; in altri termini, la sospensione non configura un impedimento allo svolgimento dell'atto. Nulla osta, pertanto, a che anche durante il periodo di sospensione vengano svolte attività di parte nei giudizi pendenti e promossi nuovi giudizi; poiché, tuttavia, la sospensione opera anche con riferimento all'attività dei giudici (adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione) è possibile che questi ultimi attendano la fine del periodo di sospensione per lo svolgimento

Infine, le note di cui alla colonna a destra indicano possibili dubbi applicativi relativi alla sospensione nonché gli indirizzi di alcuni Uffici giudiziari.

ASPETTI DI CONTENZIOSO CIVILE

PROCEDIMENTO	ATTO	DISCIPLINA APPLICABILE	NOTE
PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE	ATTO DI CITAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Iscrizione a ruolo (10 gg da notifica): <i>termine soggetto a sospensione</i> Termine a comparire (termine libero di 90/150 gg tra la notifica dell'atto di citazione e l'udienza ex art. 183 c.p.c.): <i>termine soggetto a sospensione</i> 	Si ritiene che l'udienza di comparizione debba essere rinviata d'ufficio qualora per effetto della sospensione dei termini venga a mancare il rispetto dei termini a comparire
	COMPARSA DI COSTITUZIONE / CHIAMATA DEL TERZO / DOMANDA RICONVENZIONALE	Costituzione del convenuto, chiamata in causa del terzo e domanda riconvenzionale: <i>termini soggetti a sospensione</i>	Qualora il termine a ritroso ricada nel periodo di sospensione con prima udienza di comparizione fissata per una data non compresa tra il 9 marzo e l'11 maggio, laddove l'Ufficio non provveda al rinvio dell'udienza, è opportuno che la parte solleciti il rinvio con apposita istanza
	MEMORIE ex art.183, comma 6, c.p.c.	<i>Termini soggetti a sospensione</i>	Si ritiene che l'udienza ex art. 184 c.p.c. debba essere rinviata d'ufficio laddove, per effetto della sospensione dei termini, quelli previsti per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. spirino successivamente all'udienza
	C.T.U.	Deposito della bozza di relazione tecnica d'ufficio e delle osservazioni dei CTP: <i>termini soggetti a sospensione</i>	Nel caso in cui il CTU, non avvalendosi della sospensione, depositi la propria relazione, è discusso se i CTP possano avvalersi della sospensione
	COMPARSA CONCLUSIONALE E MEMORIA DI REPLICA ex art. 190 c.p.c.	<i>Termini soggetti a sospensione</i>	
	NOTE CONCLUSIVE in vista dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.	Deposito di note conclusive con scadenza a ritroso rispetto all'udienza: <i>termine soggetto a sospensione</i>	E' discussa l'applicabilità della sospensione qualora il termine per il deposito sia a data fissa
	RIASSUNZIONE GIUDIZIO	<i>Termine soggetto a sospensione</i>	
IMPUGNAZIONI	APPELLO	<i>Termini soggetti a sospensione, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c.</i>	
	RICORSO PER CASSAZIONE	<i>Termini soggetti a sospensione, ad eccezione di quello relativo al procedimento di cui all'art. 373 c.p.c.</i>	
PROCEDIMENTO MONITORIO	DECRETO INGIUNTIVO	<ul style="list-style-type: none"> Efficacia del decreto ingiuntivo (60/90 gg dall'emissione): <i>termine soggetto a sospensione</i> Opposizione a decreto ingiuntivo (40 gg dalla notifica): <i>termine soggetto a sospensione</i> 	Stante la spiccata analogia con i procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c., espressamente esenti dalla sospensione straordinaria, si ritiene non soggetta a sospensione anche l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.).
	ATTO DI PRECETTO	<ul style="list-style-type: none"> Termine dell'intimazione ad adempiere ex art. 480 c.p.c.: <i>termine non soggetto a sospensione</i> Efficacia del precetto (90 gg dalla notifica): <i>si veda nota</i> Opposizione a precetto (20 gg dalla notifica): <i>termine soggetto a sospensione</i> 	Il tenore letterale dell'art. 83 del D.L. 18/2020 solleva dubbi in merito all'applicabilità della sospensione ivi prevista anche ad atti non propriamente processuali, in quanto da parte, come l'atto di precetto. Tuttavia, tale dubbio sembra potersi ritenere risolto alla luce della Relazione della Suprema Corte n. 28 del 1.4.2020 che annovera l'atto di precetto tra gli atti "necessari per avviare un giudizio" confermando, dunque, la sospensione dei relativi termini.

ASPETTI DI CONTENZIOSO CIVILE

PROCEDIMENTO	ATTO	DISCIPLINA APPLICABILE	NOTE
PROCEDURE ESECUTIVE	PIGNORAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di pignoramento e atto iniziale dell'espropriazione forzata: <i>termini soggetti a sospensione</i> In particolare, è sospesa, per la durata di 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Cura Italia, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore (art. 54-ter Decreto Cura Italia). Iscrizione a ruolo pignoramento: <i>termine soggetto a sospensione</i> 	<p>Poiché l'art. 83, comma 3, D.L. 18/2020 stabilisce che l'eventuale dichiarazione di urgenza sia apposta "in calce alla citazione o al ricorso con decreto non impugnabile", sembrerebbe preclusa la possibilità di dichiarare l'urgenza dei pignoramenti mobiliari e immobiliari che non prevedono la notifica di atti di citazione o il deposito di ricorsi.</p> <p><i>Tribunale di Padova: le istanze di sospensione ex art. 615, 624, 618 e 649, 586 c.p.c. vengono trattate in quanto i relativi procedimenti vengono considerati inerenti i diritti fondamentali della persona.</i></p>
ALTRI PROCEDIMENTI	PROCEDIMENTO CAUTELARE	<i>Termini soggetti a sospensione</i>	<p>L'urgenza richiesta ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare è requisito diverso dal "grave pregiudizio" derivante dalla ritardata trattazione di cui all'art. 83, comma 3, lett. a) Decreto Cura Italia. La sospensione dei termini non opera inoltre nei casi di "procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona"</p>
	A.T.P.	<i>Termini soggetti a sospensione</i>	
	PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <i>Termini del procedimento soggetti a sospensione</i> L'esecuzione di ogni provvedimento giudiziario che disponga il rilascio di qualsiasi immobile ad uso abitativo e non abitativo è <i>soggetta a sospensione fino</i> In particolare, è sospesa, per la durata di 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Cura Italia, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore (art. 54-ter Decreto Cura Italia). 	
PROCEDURE CONCURSUALI	CONCORDATO e ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <i>I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23.02.2020 e il 31.12.2021 sono prorogati di 6 mesi (art. 9 Decreto Liquidità)</i> <i>Per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23.02.2020 (non ancora posti al voto dei creditori): il debitore può presentare istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 gg per il deposito di un nuovo piano, di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione (art. 9 Decreto Liquidità)</i> <i>Nei casi di cd. concordato con riserva di deposito ex art. 161, comma sei l. fall. e di stipulazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, comma 7, l. fall: concessione di una seconda proroga non superiore a 90 gg</i> 	<p><i>Tribunale di Monza: in caso di concordato preventivo rinvio di tutte le udienze successivamente al 31.05.2020, stabilendo che solamente per i casi di particolare urgenza il giudice delegato potrà fissare in ogni caso udienze per la dichiarazione di inammissibilità, per l'omologa nel caso di opposizione e per la revoca del concordato</i></p>

ASPETTI DI CONTENZIOSO CIVILE

PROCEDIMENTO	ATTO	DISCIPLINA APPLICABILE	NOTE
	FALLIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Termini dei procedimenti pendenti soggetti a sospensione Tutti i ricorsi ai sensi degli artt. 15 e 195 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del d. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9.03.2020 ed il 30.06.2020 sono improcedibili, ad eccezione delle istanze di fallimento depositate dal P.M. in cui chieda l'adozione di misure cautelari nell'ambito del procedimento prefallimentare (art. 10 Decreto Liquidità) 	<p>Tribunale di Vicenza: le udienze si terranno alla sola presenza del curatore ed il legale del creditore che intende parteciparvi dovrà fare richiesta di essere collegato in videoconferenza</p> <p>Tribunale di Milano e Tribunale di Monza: si terranno regolarmente tutte le udienze per la dichiarazione di fallimento, qualora sussistano particolari ragioni di urgenza che dovranno essere segnalate e provate dai ricorrenti</p> <p>Tribunale di Verona: le procedure prefallimentari vengono considerate urgenti ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/20 in caso di imminente scadenza del termine di cui all'art. 10 l. fall. o di imminente consolidamento di atti o pagamenti ex art. 64, 65 e 67 l. fall., previa specifica segnalazione della parte</p>
RISOLUZIONI STRAGIUDIZIALI	MEDIAZIONE	Sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9.03.2020 fino al 11.05.2020 (sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti) (art. 83, comma 20, Decreto Cura Italia)	Gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica, mediante sistemi di videoconferenza, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento; l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione (art. 83, comma 20-bis, Decreto Cura Italia)
	NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di negoziazione assistita, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9.03.2020 fino al 11.05.2020 (sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti)	
	ARBITRATO	In sede di conversione del Decreto Cura Italia è stato previsto che la disciplina di cui all'art. 83 si applica anche, in quanto compatibile, agli arbitrati rituali (art. 83, comma 1 Decreto Cura Italia).	<p>Provvedimento della Camera Arbitrale di Milano: (i) per i procedimenti in corso alla data del 9.03.2020 è prevista la sospensione del termine per il deposito di tutti gli atti del procedimento, compresi i lodi. Resta salva la facoltà del Tribunale Arbitrale e delle parti, di comune accordo, di stabilire diversamente; (ii) per i procedimenti instaurati durante il periodo di sospensione, l'inizio del procedimento è differito al 12.05.2020</p> <p>Per provvedimento della Banca d'Italia in merito all'Arbitrato Bancario Finanziario: sospensione di tutti i termini della procedura di risoluzione stragiudiziale, ivi compreso il termine per il riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dal cliente</p>

ASPETTI DI CONTENZIOSO CIVILE

PROCEDIMENTO	ATTO	DISCIPLINA APPLICABILE	NOTE
TERMINI SOSTANZIALI	DIFFIDA AD ADEMPIERE ex art. 1454 c.c	<i>Termine non soggetto a sospensione</i>	
	PRESCRIZIONE e DECADENZA	Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 dell'art. 83 del Decreto Cura Italia (prima della conversione il riferimento era ai commi 5 e 6) che precludano la presentazione della domanda giudiziale è <i>sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi</i> (art. 83, comma 8 Decreto Cura Italia)	Il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, è sospeso dal 23.03.2020 al 31.05.2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (art. 103, comma 6-bis Decreto Cura Italia)
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PROPRIETA' INTELLETTUALE	UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (UIBM)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sospensione di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi in materia di brevetti, marchi, disegni e modelli, fino alla data 15.05.2020, ad eccezione dei ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, essendo di natura giurisdizionale</i> • <i>Per le domande internazionali di brevetto e le domande di brevetto europeo (primi depositi), per le domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi internazionali non vi è sospensione dei termini se non nei limiti indicati dagli organi internazionali o europei competenti</i> 	
	UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETA' INTELLETTUALE (EUIPO)	<i>Proroga dei termini scadenti nel periodo che va dal 9.03.2020 al 30.04.2020 incluso fino al 18.05.2020 (termine originariamente fissato al 1.05.2020)</i>	
	EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rinvio fino a nuovo avviso dei procedimenti orali dinanzi alle divisioni di esame e di opposizione fissate fino al 30.04.2020, fatta salva la possibilità che tali procedimenti siano celebrati in videoconferenza</i> • <i>I procedimenti orali dinanzi alle Commissioni di ricorso sono sospesi sino al 15.05.2020 (termine precedentemente fissato al 30.04.2020)</i> 	

La “fase 2”: dal 12.05.2020 al 30.06.2020

A partire dal 12 maggio inizierà la “fase 2” che durerà, almeno per ora, fino al 30 giugno.

Il predetto art. 83 del Decreto Cura Italia ha già previsto le principali disposizioni per l’avvio e la gestione di tale fase, rimettendo, in ogni caso, ai capi degli uffici giudiziari l’onere di individuare in concreto le misure attuative di tali disposizioni, purché tutte orientate, da un lato, a contrastare il rischio di contagio epidemiologico e, dall’altro lato, a contenere gli effetti negativi sul regolare svolgimento dell’attività giudiziaria.

Le lettere f) ed h) del comma 7, in particolare, individuano i due strumenti prescelti per la conduzione a distanza delle udienze civili – ovvero la videoconferenza, **per le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice (questi ultimi aggiunti al testo della lettera f) in sede di conversione in legge del decreto)**, e la trattazione scritta, per le sole udienze che non richiedano soggetti diversi dai difensori – strumenti che, con riferimento alle cause per le quali non opera la sospensione dei termini ai sensi del sopra citato comma 3, possono essere adottate, a discrezione dei capi degli uffici giudiziari, anche nel periodo di sospensione dei termini (“fase 1”).

In sede di conversione in legge del decreto è stata peraltro aggiunta la lettera h-bis che, con riferimento all’attività degli ausiliari, ne prevede lo svolgimento con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

In particolare, il comma 7 dell’art. 83 alla lettera f) prevede lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (la c.d. “**udienza in videoconferenza**”), mentre alla lettera h) prevede la trattazione dell’udienza mediante scambio e deposito di note scritte e relativa adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (c.d. “**udienza cartolare**”). Il decreto non chiarisce quali siano i criteri per la scelta dell’una o dell’altra modalità di svolgimento dell’udienza da remoto nell’ipotesi in cui non sia prevista la partecipazione alla stessa di soggetti diversi dai difensori, lasciando dunque ampia discrezionalità sul punto agli uffici. Resteranno fuori dalla “fase 2”, quindi dovranno essere rinviate a data successiva al 30 giugno, tutte le udienze che prevedono la presenza di soggetti diversi da difensori, parti **e, dopo la conversione in legge, anche ausiliari del giudice** (i.e. i testimoni).

Con delibera dello scorso 26 marzo il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha emanato le Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 e ha poi stilato, d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e la Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA), protocolli applicativi delle stesse, che dovranno essere recepiti ed eventualmente integrati dai singoli Consigli dell’ordine degli avvocati locali e che, in ogni caso, costituiranno mere indicazioni operative che non limiteranno in alcun modo l’interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati.

In concreto, quanto all’udienza cartolare, che costituirà probabilmente lo strumento privilegiato di trattazione, il protocollo, tra le altre cose, prevede che il giudice, con provvedimento telematico, fissi un congruo termine per il deposito eventualmente sfalsato di note scritte.

La cancelleria dovrà poi comunicare tale provvedimento alle parti costituite, le quali dovranno quindi depositare le proprie note scritte nel rispetto del principio di sinteticità e potranno essere altresì invitate dal giudice a depositare “copia di cortesia” telematica di tutti gli atti e documenti che non siano già presenti nel fascicolo telematico, in quanto originariamente depositati in cartaceo.

Non è chiaro se l’omesso deposito delle note scritte da parte di entrambi i difensori possa essere equiparato a mancata comparizione delle parti ai sensi dell’art. 309 c.p.c.: sarebbe quindi auspicabile che il provvedimento del giudice fosse esplicito in tal senso, come già avvenuto in taluni casi, per fugare ogni dubbio in merito.

Indicazioni più dettagliate circa le tecnicità dell'udienza da remoto sono contenute nel Protocollo allegato alle Linee Guida del CSM, elaborato d'intesa con il CNF e la DGSIA, ([clicca qui](#)) nel quale, tra le molte cose, nel silenzio del Decreto, è espressamente previsto il divieto di registrare l'udienza, fermo restando invece l'obbligo della relativa verbalizzazione.

Un esempio di decreto di fissazione di udienza cartolare e dei relativi termini per il deposito di note scritte è costituito dal decreto del **Tribunale di Treviso** del 20.04.2020 scaricabile dal seguente link [clicca qui](#).

In forza dell'art. 83 del Decreto Cura Italia, i capi degli uffici giudiziari hanno adottato differenti misure attuative.

Dalle linee guida adottate dal Presidente del **Tribunale di Milano**, è emerso un prevalente orientamento dei Presidenti di Sezione volto ad evitare un rinvio generalizzato delle udienze civili a data successiva al 30 giugno 2020, le quali potranno, quindi, svolgersi, laddove possibile, nelle modalità previste dall'art. 83, lett. f) e h) del Decreto 18/2020.

Anche nelle linee guida del Presidente del **Tribunale di Padova** l'orientamento è quello di favorire lo svolgimento, sino al 30 giugno, delle udienze con trattazione "da remoto" (anche per il magistrato, in quanto non è ritenuta necessaria la presenza dello stesso presso il proprio ufficio) o "cartolare".

Il **Tribunale di Verona**, invece, ha optato per il rinvio di tutte le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo per i procedimenti previsti dall'art. 83, comma terzo, lett. a) del Decreto Cura Italia.

Il **Tribunale di Torino**, che nella fase iniziale dell'emergenza Coronavirus aveva dato un'interpretazione estensiva della sospensione straordinaria (intesa non come "facoltà" ma come "obbligo") a tal punto da vietare il deposito di ogni tipologia di atti da parte degli avvocati nonché dei provvedimenti interni dei magistrati, in data 10 aprile 2020 ha adottato un protocollo d'intesa con il Consiglio dell'Ordine con il quale viene prevista, in via preferenziale rispetto alle altre modalità di trattazione, l'udienza mediante il preventivo scambio di note scritte.

Anche il **Tribunale di Roma** ha sottoscritto in data 9 aprile 2020 un protocollo d'intesa con l'Ordine degli Avvocati che prevede le modalità di svolgimento delle udienze civili (senza ordine di preferenza) tramite collegamento da remoto o trattazione scritta.

Le **Corti d'Appello di Venezia e di Milano**, ritenendo che le udienze di precisazione delle conclusioni siano da considerarsi "urgenti", hanno previsto che le stesse non debbano essere rinviate ma trattate con lo svolgimento dell'udienza "cartolare", a mezzo di deposito telematico, prima dell'udienza fissata, di note recanti le conclusioni e che, in caso di mancato deposito di tutte le parti, venga adottato il provvedimento di cui all'art. 309 c.p.c. (mancata comparizione delle parti).

Anche per i giudizi avanti la **Corte di Cassazione** è stato elaborato un protocollo d'intesa tra il CNF e la Suprema Corte, il quale prevede, per la prima volta, una sorta di "digitalizzazione" dei procedimenti limitata, però, alle adunanze fissate in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. (c.d. udienze "non partecipate", [clicca qui](#)). Tale protocollo prevede che nell'avviso di fissazione dell'udienza la cancelleria inviti i difensori delle parti a trasmettere, a mezzo pec, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, copia informatica in formato pdf degli atti processuali, con l'avvertimento che nel caso in cui gli atti non pervengano nel detto termine la trattazione della causa, già fissata, potrà essere rinviata a nuovo ruolo ove il collegio non sia in condizione di decidere nella camera di consiglio. L'udienza viene svolta dal Collegio da remoto, con l'obbligo della presenza fisica del Presidente o di un consigliere delegato nella camera di consiglio in Corte affinché venga redatto il ruolo informatico mediante il sistema informatico SIC (Sistema Informatico Cassazione) che, una volta sottoscritto, viene consegnato alla cancelleria perché sia accluso al verbale delle udienze nel quale si dà atto della presenza dei magistrati collegati da remoto.

Con riferimento ai procedimenti civili (pendenti o da introdurre) in Cassazione è stato aggiunto dalla legge di conversione, sempre all'art. 83, il comma 11-bis che introduce, anche nel giudizio di Cassazione, ma fino a 30 giugno 2020, la possibilità di procedere al deposito di atti e documenti telematicamente: si è già detto del protocollo di intesa tra la Corte di Cassazione, il CNF e la Procura Generale della Corte di Cassazione per la disciplina della trasmissione della copia informatica di soli atti relativi a procedimenti da trattarsi in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. (di cui al link precedentemente indicato). Per tutti gli altri atti, sarà invece necessario attendere l'attivazione di apposito servizio, sulla base di un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Per il pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, connessi al deposito di tali atti, ci si potrà invece avvalere della piattaforma tecnologica già attiva sul sito del Ministero della Giustizia dedicato ai servizi telematici (<https://pst.giustizia.it>).

La legge di conversione ha inoltre precisato, introducendo il comma 20-ter all'art. 83, che fino al termine della situazione emergenziale (e quindi sostanzialmente fino a data da destinarsi), nei procedimenti civili la sottoscrizione della **procura alle liti** da parte dell'assistito e la relativa autentica da parte del difensore può (eccezionalmente) non essere né contestuale né autografa: è pertanto consentita la sottoscrizione apposta dalla parte su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica e la relativa autentica da parte dell'avvocato mediante la sola sottoscrizione con firma digitale sulla copia informatica della procura.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

•

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 *partner*, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it